

N. 00060/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01105/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 cod. proc. Amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1105 del 2010, proposto da:
[omissis] rappresentati e difesi dall'Avv. [omissis], con domicilio presso [omissis];

contro

Ministero della Pubblica Istruzione (Ufficio Scolastico Provinciale di Catanzaro), in persona del Ministro, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore 34;

per l'annullamento

del Decreto del Coordinatore dell'Ufficio Scolastico di Catanzaro, pubblicato il 17 giugno 2010, avente ad oggetto la consistenza organica delle Scuole Secondarie di Primo Grado della Provincia di Catanzaro nella parte in cui vengono costituite cattedre di strumento musicale con 12 ore settimanali di insegnamento;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Pubblica Istruzione;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, venendo in rilievo un atto che influisce sulla determinazione organica dell'Amministrazione (art. 2, primo comma, d.lgs. n. 165/2000);

che il ricorso è manifestamente fondato e, pertanto, può essere definito con sentenza in forma semplificata;

che sul punto sono state sentite le parti, anche in ordine all'integrità del contraddittorio e alla completezza dell'istruttoria;

che, nella specie, è intervenuta, come riconosciuto dalla stessa Amministrazione, una riduzione dell'organico di diritto delle cattedre di strumento musicale (da 100 a 70);

che la circolare ministeriale n. 37/2010 prevede il mantenimento in organico di diritto dei corsi attivati negli anni precedenti;

che il D.M. n. 37/2009 stabilisce espressamente, per lo strumento musicale, sei ore settimanali per classe o gruppo di alunni per ognuno dei quattro strumenti (un posto per ogni corso per complessive 18 ore settimanali);

che la circolare ministeriale n. 59/2010 prevede la composizione della cattedre con 18 ore di insegnamento;

che, nel caso di specie, le ore di insegnamento sono state ridotto da 18 a 12;

che l'Amministrazione afferma di aver fatto applicazione della circolare ministeriale n. 37/2010, il quale prevede che gli organi collegiali della scuola possono adeguare il modello organizzativo di cui al presente decreto alle situazioni particolari di funzionamento dei corsi;

che la disposizione si riferisce agli organi collegiali della scuola e, comunque, non consente di intervenire a piacimento sulla composizione oraria delle cattedre;

che l'Amministrazione dovrà, quindi, rideterminarsi tenendo conto delle statuizioni contenute nella presente decisione;

che le spese di giudizio, in ragione, della peculiarità della controversia, devono essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) accoglie il ricorso e annulla il decreto dell'Ufficio Scolastico di Catanzaro pubblicato in data 17 giugno 2010 avente per oggetto la consistenza organica delle Scuole Secondarie di Primo Grado della Provincia di Catanzaro, nella parte in cui vengono costituite cattedre di strumento musicale con dodici ore settimanali di insegnamento;

2) compensa fra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Fiorentino, Presidente

Daniele Burzichelli, Consigliere, Estensore

Giovanni Iannini, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/01/2011